IDROMARKET 2020 SRL

DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Agg. n°	Approvato il	Da (Organo dirigente)	Variazioni riportate rispetto alla precedente versione
00	05/09/2023	Assemblea dei soci	Nuova edizione del Modello
01	30/07/2026	Determina dell'amministratore	Aggiornamento normativo del Modello

IDROMARKET 2020 SRL
Via Altagnana 9
00138 Roma (RM)
https://www.idromarket.eu/

INDICE

A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE. 3

B. REATI PRESUPPOSTO. 4

C. LINEE GUIDA 17

D. L'ENTE 18

E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 19

F. ATTIVITÀ SENSIBILI. 21

G. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO 24

H. ORGANISMO DI VIGILANZA 25

I. SISTEMA DISCIPLINARE. 30

J. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 31

A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi indicato come d.lgs. 231/2001) ha inteso adeguare l'ordinamento giuridico italiano in tema di responsabilità punitiva degli enti ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, quali — ad esempio — la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il d.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, in fine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria: per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Giova precisare che quando ci si riferisce alla commissione di reati, che ovviamente devono essere realizzati da una o più persone fisiche, ci si riferisce non genericamente a qualsiasi reato, ma soltanto a quei reati previsti specificamente dal d. lgs. n. 231/2001, agli artt. 24 e ss.

Gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti pena ivi considerati.*

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché dicurarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reatiprevisti dal d.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire lacommissione

ditali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestonofunzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della speciedi quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri diiniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzioneo alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

B. REATI PRESUPPOSTO.

Qui esposti nell'ordine degli articoli 24 e ss decreto 231-2001. I medesimi reati sono indicati in maggior dettaglio nella parte speciale, e nell'allegato tecnico "Risk Assesment (M-05)".

Ultimi provvedimenti inseriti (aggiornato alla data di luglio 2026):

- **Decreto Legislativo n.83 del 16 aprile 2026**. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

- **Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026.** Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

- **Legge n.75 del 21 aprile 2026.** Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

- **D.L. n. 23 del 24 febbraio 2026 coordinato con Legge di conversione n.54 del 24 aprile 2026.** Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

- **Legge n. 34 dell'11 marzo 2026.** Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

- **D.Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025.** Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

- **D.L. n.146 del 3 Ottobre 2025 coordinato con la Legge di conversione n.179 del 1 Dicembre 2025.** Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

- **Legge n.147 del 03.10.25.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

- **Legge n.132 del 23.09.25.** Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

- **Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025**. Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

- **Legge n. 82 del 6 Giugno 2025.** L'articolo 8 della Legge n.82 del 6 Giugno 2025 introduce il nuovo articolo 25-undevicies nel Decreto Legislativo n. 231/2001 rubricato "Delitti contro gli animali", sancendo un cambiamento strutturale: le persone giuridiche – imprese, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica – saranno direttamente responsabili per alcuni gravi reati contro gli animali.

- **Legge n. 80 del 9 giugno 2025** conosciuta anche come **"Decreto Sicurezza" – L. 80/2025,** ha convertito il Decreto Legislativo n. 48 dell'11 aprile 2025, noto come "Decreto Sicurezza". Questa importante normativa introduce modifiche significative in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana e gestione delle emergenze, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei cittadini e migliorare l'efficacia delle forze dell'ordine.

- **Legge n. 187 del 9 dicembre 2024.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali (GU Serie Generale n.289 del 10-12-2024) Modifica testo Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modifica Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) che hanno interessato l'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01.

- **Legge di conversione n. 166 del 14 novembre 2024**. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024) Inserimento dell'Art. 181-bis e modifica al testo degli Artt. di codice penale 171-bis, 171-ter, 171-septies "Legge sulla protezione del diritto d'autore" facenti parte dell'Art. 25-novies del D. Lgs 231/01.

- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024.** Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (GU Serie Generale n.232 del 3-10-2024) Modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9. Abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024: Artt. 27, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 facenti parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/01 Inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise): Artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Creazione ed introduzione altresì di un nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

- **Legge n. 6 del 22 gennaio 2024.** Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Modifiche del testo del comma tre dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.lgs. 231/01.

- **Legge n. 206 del 27 dicembre 2023.** Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Modifica del testo dell'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231.

- **L. 137 del 9 ottobre 2023,** modificazione in sede di conversione del d.L. 105 del 10 agosto 2023, che ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto dell'art. 24, i reati di cui agli articoli 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
  Ha inoltre modificato la disciplina dell'art. 25 octies-1, **con** la modifica del comma 3 e della rubrica, e l'introduzione del comma 2 bis che ora prevede espresso riferimento all'art.512-bis del c.p. ora sanzionato con pena pecuniaria da 250 a 600 quote (trasferimento fraudolento di valori) da cui l'aggiunta della relativa dizione in rubrica.

- **D. lgs. 19 del 2 marzo 2023.** Ha introdotto la lettera 5-ter nell'articolo 25-ter, che ora dispone: "*per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121 la sanzione pecuniaria dal 50 a 300 quote*".

- **D. lgs. 156 del 4 ottobre 2022**: ha modificato l'art. 25-quindecies, introducendo il comma 1-bis che ora prevede una pena pecuniaria sino a 400 quote per i reati di cui agli articoli 4, 5 e 10-quater del D.lgs. 74 del 2000 in tema di reati tributari, quando "*sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*".

- **L. 22 del 9 marzo 2022** (in vigore dal 23-3-2023). Ha introdotto nell'elenco dei reati presupposto gli articoli 25-*septies-decies* e 25-*duodevicies*, in tema di delitti contro il patrimonio culturale e in tema di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*sexies* c.p., e 518-*terdecies* c.p.)

- **D. lgs. 75 del 14 luglio 2020.** Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (20G00091) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020. Introduzione dell'art. 25-*sexdecies* in tema di contrabbando.

- **L. 3 gennaio 2019 n. 3,** (misure di contrasto dei reati contro la P.A.) in G.U., Serie generale, n° 13 del 16-01-2019.

- **L. 19 dicembre 2019, n. 157,** di conversione del d.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art.25 *quinquiesdecies* al d. lgs. 231/2001. Concernente la responsabilità per alcuni dei reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000.

*****

1. **(Art. 24, d. lgs. n. 231/2001). Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture.**
(Art. modificato L. 161 del 2017 e, dal d. lgs 75 del 2020, che ne ha anche parzialmente mutato la rubrica, e da ultimo, dalla L. 137 del 9 ottobre 2023).

   - *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
   - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.);*
   - *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);*
   - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
   - *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
   - *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
   - *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*
   - *Turbata libertà degli incanti* (353 c.p.). L. 137 del 9 ottobre 2023.
   - *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.)* L. 137 del 9 ottobre 2023.

2. (Art. 24-*bis*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti informatici e trattamento illecito di dati. [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008. Modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024].

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).*

3. (Art. 24-*ter*, d. lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata. [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023].

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).*

4. (Art. 25, d. lgs. n. 231/2001). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso di ufficio. [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024].

- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015];*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater) [articolo aggiunto dalla L.n.190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.),*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];*
- *Traffico di influenza illecite. (346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019];*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

5. **(Art. 25-*bis*, d. lgs. n. 231/2001) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**
[articolo aggiunto dal d.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal d. lgs. 125/2016].

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

6. **(Art. 25-*bis.1*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti contro l'industria e il commercio.**
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla Legge n.75 del 21 aprile 2026]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).*

7. **(Art. 25-*ter*, d. lgs. n. 231/2001). Reati societari.**
[articolo aggiunto dal d. lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 69/2015, dal d. lgs. 38-2017 e, da ultimo, dalla d. lgs 19 del 2 marzo 2023].

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015];*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato D. Lgs, 28 del 2017];*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. e 2635-ter c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 28 del 2017].*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121. [Aggiunto dal d. lgs. 19 del 2 marzo 2023].*

8. **(Art. 25-*quater*, d. lgs. n. 231/2001). Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].**

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);*

- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1);*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);*
- *Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).*

9. **(Art. 25-*quater.1*, d. lgs. n. 231/2001) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].**

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).*

10. **(Art. 25-*quinquies*, d. lgs. n. 231/2001) Delitti contro la personalità individuale. [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].**

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.),*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).*

11. **(Art. 25-*sexies, d. lgs. n. 231/2001*). *Reati di abuso di mercato.* *[articolo aggi*unto dalla L. n. 62/2005 – modifiche all'articolo 187 quinques, apportate dal d.lgs. n. 107-2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021].**

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58/1998);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*

12. **(Art. 25-*septies*, d. lgs. n. 231/2001). Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 – modificato dalla L. n°3 del 2018].**

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3. c.p.).*

13. **(Art. 25-*octies*, d. lgs. n. 231/2001). Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio. [Articolo aggiunto dal d. lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e da D.Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021].**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).*

14. **(Art. 25-*octies* 1, d. lgs 231 del 2001). Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. [Aggiunto dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, di conversione del d. lgs n°105 del 10 agosto 2023]. Il n°2. Del medesimo articolo, oltre agli articoli del c.p. di seguito indicati fa generico riferimento alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque offende il patrimonio, indicato dal c.p., utilizzando quale discrimine sanzionatorio la circostanza che i reati prevedano una pena inferiore o superiore ai 10 anni di reclusione.**

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.* (art. 493-quater c.p.);
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.).

15. (Art. 25 – octies.2 – D.Lgs. 231/01) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea [Articolo aggiunto da D.Lgs. n.211 del 30 dicembre 2025]

- *Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 bis cp)*
- *Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter cp)*
- *Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater cp)*
- *Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 quinquies cp)*

16. **(Art. 25-*novies*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].**

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);*

- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

17. (Art. 25-*decies*, d. lgs. n. 231/2001). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).*

18. (Art. 25-*undecies*, d. lgs. n. 231/2001). Reati ambientali. [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018, dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e dal Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026].

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d. lgs n.152/2006, art. 137);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d. lgs n.152/2006, art. 256);*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d. lgs n. 152/2006, art. 257);*

- *Traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 259);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. lgs n.152/2006, art. 258);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260 oggi trasposto nell'art.452 – quaterdecies in esito al d. lgs n°21 del 2018 sulla riserva di codice);*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260-bis);*
- *Sanzioni (d. lgs. n. 152/2006, art. 279);*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 8);*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 9);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).*

19. **(Art. 25-*duodecies*, d. lgs. n. 231/2001). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 109/2012 - modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017].**

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d. lgs. n. 286/1998).*

20. **(Art. 25-*terdecies*, d. lgs231-2001). Razzismo e xenofobia.**
[articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167 poi soppresso dal d. lgs 21-2018 (riserva di codice) che ne ha disposto il trasferimento nell'art. 604 bis del c.p.].

21. **(Art. 25-*quaterdecies*, d. lgs 231 del 2001). Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**
[articolo aggiunto dalla legge 39 del 2019].

22. **(Art.25-*quindecies*, d .lgs. 231/2001). Reati tributari.**
[articolo aggiunto dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale). Successiva modifica disposta con il d. lgs 75 del 2020. Ultima modifica introdotta con il d. lgs 156 del 4 ottobre 2022 che ha novato le sanzioni introducendo il n°1-bis relativo ai reati tributari di cui agli articoli 4, 5 e 10 quater, commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro].

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (art. 3, d. lgs. 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, d. lgs. 74/2000, comma 1);*

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000;*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili. (art. 10, d. lgs. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (art. 11, d. lgs. 74/2000).*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

23. (Art. 25 – *sexdecies,* d. lgs. 231/2001) Contrabbando. (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).*

24. (Art. 25 *septiesdecies,* d. lgs 231/2001). *Delitti contro il patrimonio culturale. [Articolo aggiunto*

da L.n.22 del 09 marzo 2022]

- *518-novies c.p., (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali);*
- *518-ter c.p., (Appropriazione indebita di beni culturali);*
- *518-decies c.p., (Importazione illecita di beni culturali);*
- *518-undecies c.p., (Uscita o esportazione illecita di beni culturali);*
- *518-duodecies c.p., (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);*
- *518-quaterdecies c.p., (Contraffazione di opere d'arte);*
- *518-bis c.p., (Furto di beni culturali);*
- *518-quater c.p., (Ricettazione di beni culturali);*
- *518-octies c.p., (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).*

25. **(Art. 25 *duodevicies,* d. lgs 231/2001) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]**

- *518-sexies c.p., (riciclaggio di opere d'arte);*
- 518-terdecies c.p., (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

26. (Art. 25-*undevicies*, d.lgs. 231/2001) Reati contro gli animali. [Articolo aggiunto da L. n.82 del 6 giugno 2025]

- art. 544-bis – Uccisione di animali;
- art. 544-ter – Maltrattamento di animali;
- art. 544-quater – Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali;
- art. 544-quinquies – Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali;
- art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

27. (Art. 26 d.lgs. 231/2001). Delitti tentati

- art. 56 c.p.

28. (Art. 12, L. n. 9/2013).
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*

- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).*

29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006).
[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).*

C. LINEE GUIDA

In data 7 marzo 2002 la Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001"*, poi aggiornate al 30 giugno 2021.

Le stesse possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendalesia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d. lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.
- Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
    - codice etico;
    - sistema organizzativo;
    - procedure manuali ed informatiche;

- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle normedel codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
    A. Autonomia e indipendenza;
    B. Professionalità;
    C. Continuità di azione.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

D. L'ENTE

La società Idromarket 2020 srl è una realtà aziendale che gestisce l'attività di vendita al minuto, anche attraverso l'e-commerce, di tutti prodotti alimentari e/o non alimentari, nonché dei prodotti delle tabelle merceologiche previste dalla legge 426/1971 e successive modifiche ed integrazioni. La Idromarket 2020 svolge la propria attività attraverso il punto vendita Fidene a marchio "Supermercati Idromarket" facente parte del gruppo GROS (Gruppo Romano Supermercati).

Poteri da statuto:

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Agli amministratori sono, altresì, conferite le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

La società può essere amministrata alternativamente da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina. Per organo amministrativo s'intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione cui sia affidata l'amministrazione.

Ad oggi, quanto all'organo amministrativo, è stata prescelta la forma dell'amministratore unico.

La Idromarket 2020 risulta avere in media circa 12 dipendenti.

Quanto alle qualifiche soggettive il 75% dei dipendenti svolge mansione di operaio e la restante parte dei dipendenti svolge mansioni da impiegato.

Nello svolgimento delle attività sociali l'Amministratore è coadiuvato sia da collaboratori interni che da consulenti esterni. L'amministratore, in particolare, si avvale per la parte amministrativa e commerciale degli uffici della Idromarket srl, socio minoritario della Idromarket 2020 srl.
Funzioni e mansioni sono organizzate secondo una suddivisione di compiti e responsabilità come rappresentati nell'organigramma (M-04).

Come chiaramente evincibile dalla struttura dell'organigramma, l'Ente è particolarmente lineare nella sua strutturazione.

La totalità delle attribuzioni gestorie è da riconoscersi in capo all'Amministratore unico, vertice gerarchico dell'assetto societario.

Coadiuvano la figura dell'Amministratore sia personale interno con qualifica impiegatizia che consulenti esterni chiamati a dare supporto in relazione alle tematiche che richiedono una maggiore cognizione tecnica (anche meramente contabile), organizzativa e gestionale.

A livello logistico la struttura è suddivisa in "Uffici" settorializzati per attività e competenze (Ufficio Commerciale, Ufficio Amministrazione). A questi si aggiunge la Direzione del punto vendita di Fidene.

I responsabili del punto vendita sono la parte societaria che agisce direttamente sul territorio servito e ivi rappresentano l'azienda essendo responsabili della corretta esecuzione e buon andamento dei servizi prestati ai clienti. I responsabili coordinano l'operato dei singoli addetti dell'unità operativa, usualmente costituiti da repartisti e cassieri.

"Uffici" e "Direzioni", sono gestiti da personale le cui attività sono caratterizzate dallo svolgimento di ordinarie mansioni di ufficio di natura impiegatizia, non implicanti l'esercizio dei poteri discrezionali e di iniziativa che rivestono le funzioni apicali. Gli appartenenti ai detti uffici, dunque, sono sottoposti alla direzione e al controllo dell'amministratore unico.

Il Datore di Lavoro è stato formalmente identificato nella figura del legale rappresentante, il quale ha nominato un consulente esterno quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

1. Dichiarazione programmatica.

Idromarket 2020 srl è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio organo amministrativo, dei propri dipendenti, collaboratori *e partner*. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'ente, in conformità con le sue politiche aziendali, ha deciso di dotarsi del presente Modello, ravvisandolo come una risorsa che consenta di implementare la produttività della società nel pieno rispetto degli standard normativi di piena legalità.

Conseguenzialmente ha istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o

anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il costante e continuativo aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal d. lgs. 231/2001, ma costituisce un valido strumento per ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nell'indicata fonte normativa.

Per tali motivi Idromarket, ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, tanto delle prescrizioni del d. lgs. 231/2001 che delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del d. lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3. Funzione del Modello e punti cardine.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle prassi di controllo e verifica contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando esso potrebbe trarne un apparente vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla Idromarket, di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

4. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- *la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono più facilmente essere commessi i reati previsti dal d. lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;*
- *l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;*
- *la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai finidel d. lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;*
- *il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;*
- *la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;*
- *la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero evalore ragionevole e*

proporzionato ai risultati attesi, e ragionevolmente ottenibili;

- *l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);*
- *l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale allivello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.*

F. ATTIVITÀ SENSIBILI.

La società Idromarket 202 srl, ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d. lgs. 231/01. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione, che tale strumento - oltre a costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge - possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi etici e deontologici ai quali lo stesso si ispira, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

1 Valutazione dei rischi di reato e analisi delle non conformità (*Risk assesment* e *gap analysis*).

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sotto-processi in cui si articola l'attività dell'ente, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle attività sensibili ("Reati peculiari").

Per la realizzazione di tale mappatura si sono preso le mosse dall'analisi dell'oggetto sociale della Idromarket, per come risultante da visura camerale.

2 Oggetto sociale

La società ha il seguente oggetto sociale:

(**Sottolineate le attività sociali che, alla data di marzo 2023, risultano effettuate in concreto**)

- la vendita al minuto ed all'ingrosso, anche attraverso *l'e-commerce*, di tutti prodotti alimentari e/o non alimentari, nonché' dei prodotti delle tabelle merceologiche previste dalla legge 426/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

- la gestione di pubblici esercizi di ogni tipo, ivi compresi quelli per la somministrazione al pubblico di alimenti e pasti, sia pronti che preparati, anche di commercializzazione di generi di monopolio, nonché' l'acquisizione, la gestione e/o cessione, per conto proprio e/o di terzi, di aziende (o rami) e/o magazzini di vendita specializzati o de-specializzati di qualsiasi genere, sotto forma di negozi, supermercati, ipermercati, punti vendita, aziende, rami d'azienda, centri commerciali, strutture ricettive, laboratori, anche mediante rapporti di affiliazione ed altresì attraverso la cessione in qualunque forma effettuata (in specie, ed a titolo puramente

esemplificativo, in affitto o affidamento in gestione a terzi) di punti vendita o reparti o pubblici esercizi; ivi compresa l'attività di prelievo o consegna anche a domicilio;

- può inoltre svolgere tutte le attività commerciali, artigianali, finanziarie, immobiliari, di servizi, inerenti alla gestione di centri commerciali o di settori e/o attività specifiche all'interno degli stessi;

- potrà compiere le attività di trasformazione di prodotti e/o beni, purché' utili e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

- potrà altresì partecipare, in qualunque forma, ad imprese, individuali o collettive (purché quest'ultime in forma regolare quali società di capitali), così come aderire a consorzi, purché' le singole e relative finalità ed oggetti siano analoghi, affini, di completamento od integrazione dell'oggetto tipico della società e comunque tali da favorire un più agevole o significativo raggiungimento dello scopo sociale o più qualificata presenza della società sul mercato;

- potrà inoltre partecipare a società (di capitali) o iniziative economiche, che le consentano una gestione propria o un approvvigionamento di maggiore convenienza anche sotto il profilo del rapporto prezzo/qualità;

- potrà quindi anche aderire a gruppi, associazioni, "catene", organizzazioni, iniziative d'acquisto e/o di distribuzione;

- potrà inoltre assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese (singole o collettive purché' in forma societaria regolare e di capitali) aventi scopo analogo, simile e/o affine;

- potrà inoltre partecipare ad iniziative economiche, in forma stabile o temporanea, con altre imprese, società, gruppi, che abbiano scopi o finalità analoghe di integrazione o supporto, affini o connesse, purché' comunque utili e/o finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

Attività accessorie:

La società potrà, inoltre, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- potrà compiere qualsiasi atto od operazione specie bancaria (anche di garanzia), commerciale, finanziaria ed immobiliare, strumentale per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la stipula di contratti, anche nella forma dell'appalto e/o del *leasing*, per la realizzazione di strutture di vendita e/o immobili, loro modifica, o loro gestione;
- potrà assumere o cedere rappresentanze, depositi per prodotti, strumentali o non per la propria attività, anche costituendo connessi punti vendita, succursali, sedi secondarie;
- potrà altresì acquistare e/o concedere (a qualsiasi titolo segnatamente sia in proprietà che in godimento, gestione, uso anche gratuito) aziende o rami di azienda delle quali abbia o possa

avere comunque la disponibilità in qualunque forma o modo;
- potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, ipotecaria, strettamente necessaria per il conseguimento dello scopo sociale;
- potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini di collocamento, sotto qualsiasi forma in altre imprese o società od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente e fare qualunque altro atto di disposizione contemplati dalle leggi vigenti al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197/91 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

Come evidenziato nell'*incipit* del paragrafo 2, di tutte le attività annoverate nell'oggetto sociale, la Idromarket 2020, non svolge le attività che nell'elencazione dell'oggetto sociale non sono sottolineate.

Inoltre, le attività accessorie, pur esperibili dall'ente, non risultano al momento concretamente poste in essere.

Di ciò si è tenuto conto ai fini dell'analisi del rischio, con l'avvertenza che ove la società dovesse porre in esecuzioni attività al momento non espletate e pertanto non analizzate, le medesime saranno previamente poste all'attenzione dell'Odv per l'adeguamento della valutazione del relativo rischio, e la predisposizione di appositi presididi gestione e contenimento dei relativi rischi di reato.

3. Individuazione delle aree di potenziale commissione di reati.

Nello svolgimento delle attività previste dal proprio oggetto sociale la Idromarket 2020 srl, come già illustrato svolge prevalentemente l'attività di vendita al minuto, anche attraverso l'e-commerce, di tutti prodotti alimentari e/o non alimentari, nonché' dei prodotti delle tabelle merceologiche previste dalla legge 426/1971 e successive modifiche ed integrazioni. La Idromarket 2020 svolge la propria attività attraverso il punto vendita Fidene a marchio "*Supermercati Idromarket*" facente parte del gruppo GROS (Gruppo Romano Supermercati).

Ictu oculi, dunque i delitti contro la P.A., i reati tributari, i reati di riciclaggio, il reato di vendita di prodotti alterati, i reati ambientali appaiono essere sicuramente le principali fonti rischio, unitamente alla sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. Anche altre fattispecie di reato, tuttavia, possono trovare astrattamente condizioni di realizzazione in una realtà societaria complessa come la Idromarket 2020. Pertanto, sulla base dell'analisi svolta sono stati individuati, suddivisi in nove aree, diversi reati che, in relazione alla operatività effettiva della Idromarket srl, potrebbero con più facilità configurarsi, tenuto conto delle attività svolte, delle modalità di gestione e dei settori nei quali la struttura si trova ad operare.

Si individuano schematicamente le seguenti aree:

I. **Reati contro la pubblica amministrazione;**
II. **Reati societari;**
III. **Reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, e ricettazione, delitti in materia di**

strumenti di pagamento diversi dai contanti;

IV. **Reati di omicidio e lesioni personali colpose;**
V. **Reati informatici e di trattamento illecito dei dati;**
VI. **Delitti contro l'industria e il commercio;**
VII. **Reati ambientali.**
VIII. **Reati tributari.**
IX. **Ulteriori Fattispecie.**

Si rimanda alla trattazione dei suddetti nella parte speciale del Modello (M-03).

G. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (M-01) simultaneamente adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "*deontologia aziendale*" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, anche volontari.
- Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel decreto 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

  I comportamenti dei dipendenti, collaboratori e amministratore ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulentio comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'ente quali, ad esempio, partner commerciali ecc. ("*partner*"), devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel d. lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

  In particolare, le regole di condotta prevedono che:
  - ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* non devono:
    a) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal d. lgs. 231/2001,
    b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
  - ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* devono evitare di porre inessere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;

- ✓ È fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- ✓ È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo *budget* per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza eprovvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
- ✓ I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente,sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere,sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti e collaboratori che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e conle modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, rilevate o meramente sospettate;
- ✓ I compensi dei consulenti e dei *partner* devono essere determinati solo per iscritto; devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
- ✓ Devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte dell'amministratore, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

H. ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 l'OdV è l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. L'Odv deve essere un organismo interno all'ente (art. 6, comma 1, lett.b,) del d.lgs. 231/2001), diverso dagli

Amministratori o dai Gestori.

L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica organismovigilanza.idro2020srl@gmail.com con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua completa autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici dell'ente.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Autonomia e indipendenza**: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
- **Professionalità**: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere le mansioni di vigilanza che gli sono proprie.
- **Continuità di azione**: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura interna esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla adassumere autonomamente decisioni con effetti economico-finanziari;
- **Poteri di modifica e di iniziativa**: l'OdV, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, ha il potere/dovere di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione. Le competenze dei componenti dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed amministrative, possono essere così riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE DI NATURA LEGALE	• Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone unadimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo, individuando le fattispecie di reato, nonché l'applicabilità ditali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. • Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità e di inquadramento gerarchico all'interno dell'impresa. • Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
COMPETENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA	• Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "*compliance*", *rectius*, conformità normativa, e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali.

2.Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

a) sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, volontari, consulenti e *partner*;
b) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001;
c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

i. Attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Per tale incombenza l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono

demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

ii. Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;

iii. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organisocietari;

iv. Coordinarsi con l'amministratore o i gestori per i programmi di formazione attinenti al d. lgs. 231/2001;

v. Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

vi. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

vii. Coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Per le suindicate ragioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:

- ✓ sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal d. lgs. 231 del 200l;
- ✓ sui rapporti con Consulenti e *partner*;

viii. Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;

ix. Verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

x. Riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

xi. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex d. lgs. 231/2001;

3. Informazioni e rendicontazione dell'ODV nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di comunicazione e segnalazione su base continuativa direttamente con l'amministratore unico. Inoltre, annualmente, l'Organismo di Vigilanza preparerà per lo stesso un rapporto scritto sulla sua attività.

La rendicontazione avrà ad oggetto:

- ✓ l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;

- ✓ le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interniall'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.
L'amministratore unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

4. Altre attività di controllo e rendicontazione previste dalla legge o da regolamentiinterni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici ed in particolare, ma non esclusivamente, con l'amministratore unico.

5. Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

6. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, *Partner* deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.
Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.
L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con le regole di condotta adottate.
Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici; i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal d. lgs. 231/2001;*

- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs. 231/2001;*
- *le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione ditali procedimenti con le relativemotivazioni;*
- *i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs.231/2001;*
- *il sistema di deleghe dell'ente.*

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Amministratore eventuali modifiche della lista sopra indicata. Per quanto non espressamente disciplinato in tale sezione si rinvia al regolamento dell'Organismo di vigilanza facente parte integrante del presente modello.

I. SISTEMA DISCIPLINARE.

1. Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale. delleprocedure interne.
L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni inderogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale. Nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè, le norme pattizie di cui ai Contratti collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

3. Sanzioni per i dipendenti cui si applica il CCNL di categoria

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" già contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge dal CCNL, il dipendente che abbia tenuto un comportamento non conforme alle regole previste nel Modello Organizzativo incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministratore:

— richiamo verbale,

— richiamo scritto,

— multa non superiore a/l'importo di quattro ore della retribuzione;

— sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a diecigiorni.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.

È altresì consentito l'istituto della sospensione cautelare dal servizio, con conseguente sospensione dalla retribuzione e corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione, in tutti i casi in cui la gravità del comportamento tenuto elida il rapporto fiduciario e sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di contestazione e applicazione della sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti al legale rappresentante dell'ente con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunto con diverso contratto di lavoro.

4. Misure nei confronti dei dirigenti o responsabili di area.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

5. Misure nei confronti di consulenti e *partner*.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva L'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal d. lgs. 231/2001.

J. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Comunicazione e formazione per i dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate, in attuazione dei principi di riferimento contenuti

nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Analogamente verrà data adeguata informazione sulle sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di una o più violazioni alle regole introdotte con il Modello. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. L'amministratore all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello di cui al presente documento.

2. Informativa per i Collaboratori esterni e *partner*

Saranno forniti a soggetti esterni (Consulenti e *partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali utilizzate a riguardo.

3. Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del d. lgs 231/2001.